



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Assessëur per l'Istruzion y la Cultura ladina, i Bëns culturei y i Museums, l Patrimone, l Servisc stredes y la Mubiltà

Prot.

Bozen / Bolzano / Bulsan, 02.01.2019

Bearbeitet von / redatto da / scrit da:
38.1/NM

BG

PV

Gruppo Verde
Consiglieri provinciali
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Piazza Silvius-Magnago 6
39100 BolzanoZur Kenntnis: Presidente Consiglio Provinciale
Per conoscenza: Thomas Widmann
Per cunescënza: Piazza Silvius-Magnago 6
39100 Bolzano**Interrogazione n. 34/2018 – Aeroporto di Bolzano trasferito alla Provincia?**

1. Sì, il DPR del 17 settembre 2015, n. 201 è ancora in vigore.
2. Il DPR n. 201/2015 definisce gli aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale. Gli aeroporti non elencati al comma 1 dell'articolo 1 sono da considerare aeroporti di interesse regionale o locale. L'aeroporto di Bolzano rientra pertanto negli aeroporti di interesse regionale o locale.
3. L'articolo 11 del DPR n. 201/2015 prevede che gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, sono trasferiti alle Regioni. In base a tale normativa l'aeroporto di Bolzano potrà diventare un aeroporto di interesse provinciale con conseguente costituzione di un apposito demanio aeroportuale provinciale.
4. Il trasferimento dell'aeroporto alla Provincia dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 3 e 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 in conformità alle previsioni dello Statuto speciale e delle norme di attuazione (in specifico ai sensi del DPR del 20 gennaio 1973, n. 115 "*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione*"). Compatibilmente, l'articolo 8 dello Statuto di autonomia prevede già tra le competenze primarie della Provincia "*il trasporto di interesse provinciale*".
5. Non è ancora chiaro come verranno ripartite, una volta concluso il procedimento di trasferimento dei beni aeroportuali da parte dello Stato alle Regioni/Province autonome, le rispettive competenze e i rispettivi finanziamenti (p.e. il finanziamento delle diverse autorità come ENAV). In ogni caso si presume che il fatto che un bene destinato al servizio di aeroporto pubblico appartenga alla Regione o alla Provincia, piuttosto che allo Stato, non altera in alcun modo la natura di bene del demanio aeronautico, ed il fatto che come tali andrebbe affidato in uso all'ENAC, quale autorità di regolamentazione tecnica, di certificazione e di controllo.
6. Come spiegato al punto 5 la suddivisione delle competenze è ancora incerta. Si presume però che tutti i poteri che l'ENAC esercita sui beni del demanio aeronautico rimarrebbero tali, anche se la proprietà fosse della Provincia o dello Stato.
7. La Provincia è in attesa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia



e delle Finanze impartiscono istruzioni sull'attuazione del Piano Nazionale degli Aeroporti e stabiliscono i criteri di gestione di un aeroporto regionale. I tempi sono difficili da prevedere e dipendono molto dalle priorità che si pone il governo.

8. cfr. punto 5 e 6
9. Attualmente la Provincia ha affidato la gestione dell'aeroporto alla società inhouse ABD Airport SpA che agisce come vero e proprio organo dell'amministrazione pubblica. La Provincia esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. È in corso la procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione della partecipazione della Provincia detenuta in ABD.
10. La classificazione „2C“ non si riferisce al tipo di aviazione che usa l'aeroporto, bensì definisce i parametri applicabili agli aeromobili che usano l'infrastruttura. Pertanto non è dato né al proprietario dell'infrastruttura, né alla Provincia il potere di classificare l'aeroporto sotto il profilo tecnico, che si basa sulla normativa EASA (conforma e quella ICAO) e non su una valutazione o scelta di parte. Altrettanto non è di competenza della Provincia limitare l'uso dell'aeroporto a soli aeromobili di aviazione generale, commerciale, di protezione civile (che a sua volta nella maggior parte dei casi è attività commerciale), o aviazione di stato. L'art. 697 del Codice di Navigazione regola l'accessibilità degli aeroporti aperti al traffico civile non facendo differenza tra traffico aereo remunerato o non remunerato, ma si limita a classificare il traffico aereo in traffico civile o militare.

Florian Mussner

Assessore